

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI NELLA “BASSA”

TITOLO UNO SULLA DEFINIZIONE DELLA BASSA

Articolo 1

La Bassa è un sistema di città mercato, ognuna con la propria sovranità, indipendenza e normative, i cui confini solo delimitati: a SUD dalla catena dei Monti Corrotti e dal Mare Profondo, presso Rapallo; ad EST dal Mare di fango, ovvero, foce del Grande Fiume; a NORD OVEST dagli scheletri dei Giganti di acciaio ai confini del Concilio degli Otto, a NORD dal fiume di asfalto ai confini della Legio Maxima, a NORD EST dalle Lacrime di Bhutas, ai confini del Regno di Iulia.

Ognuna delle cinque principali città stato, ovvero città mercato (Miranda, Forte Marino, Palladio, Colle di Rapallo, Hera) e loro frazioni, ovvero, sub mercatini, riconoscono ed applicano questo Testo Unico nei loro ordinamenti giuridici.

Articolo 2

I rapporti fra città mercato entro i confini della Bassa sono fondati sul principio etico, sociale e politico della proprietà privata, del commercio e del libero scambio di materiali, mezzi, merci, beni, servizi, possedimenti mobili ed immobili, conoscenze, valori morali, persone fisiche, animali, piante ed ogni oggetto o entità visibile o invisibile, tangibile o intangibile, naturale o sovranaturale, ivi incluse competenze, conoscenze e valori etici, sociali e morali.

- Comma 1: il “paniere” di sostanze elencate nel presente comma rappresenta l’elenco dei beni, sostanze fisiche e materiali definito come “minimo commerciabile”. Ognuna di queste sostanze, o materiali possiede il valore minimo di 50 (cinquanta) benniti . Nel presente elenco sono inseriti: placca ferrosa, granuli plastici, nigredo, vetriolo, vermiglio, albedo, pietra occulta, lampo solido, nervo della terra, estrusi vitrei, nitriti, alghe azzurre;
- Il corpo è commerciabile in forma di servizi in parte intera (lavoro, servizi) che a carattere di prostituzione, tramite corresponsione del pagamento richiesto. Tale servizio è proibito al minore di anni 13 (tredici), in linea con quanto previsto dal Titolo 2 articolo 8 del presente Testo Unico.

Articolo 3

Il fondamento del principio di proprietà vigente nella Bassa stabilisce che nulla è inestimabile, ovvero, tutto quanto previsto all’articolo 2 può essere compravenduto tramite contratto, salvo ciò che è indicato al Titolo 7 del presente testo legislativo.

Articolo 4

E’ istituito il Bennito come conio comune fra le città mercato, al fine di garantire un sistema di scambi di valuta equo e consolidato, anche in rapporto al conio delle altre tre nazioni riconosciute dalla Bassa (Iulia, Legio Maxima, Concilio degli Otto) e in favore del conio del Tempio della Luce.

Articolo 5

I garanti della corretta organizzazione e gestione delle attività commerciali, etiche e sociali presso le città stato sono i Cayman, con potere legislativo, esecutivo e giudiziario entro i confini delle città mercato dai medesimi fondate o acquisite.

Articolo 6

I garanti della difesa del territorio della Bassa, zone rurali, pianeggianti, costiere, boschive o di transito di uomini, materiali e mezzi, nonché i garanti del corretto sistema di scambi, detenzione, trasporto, protezione di quanto previsto all’articolo 2, sono i Carovanieri.

I Garanti della difesa degli interessi della Bassa all’interno delle mura delle città mercato sono i Cayman, ovvero, le figure professionali delegate e stipendiate a tale scopo (guardie, mercenari, volontari) designate dal Cayman medesimo.

Articolo 7

Coloro che sono nati nella Bassa sono definiti "cittadini" e "Buoni Mercanti", e sono obbligati a seguirne le regole, le norme e le leggi regolate e tutelate dai Cayman e dai Carovanieri. I Buoni Mercanti sono eletti dal Cayman con atto formale, previo riconoscimento delle loro qualità commerciali.

Articolo 8 .

Coloro che sono nati e cresciuti al di fuori dei confini della Bassa sono definiti con le seguenti terminologie: Esterni, Immigrati, Forestieri, Montanari, Gozzuti, Conciapelli, Baùscia, Mangiapolenta, Selvaggi, Turisti, Visitatori, Ospiti, altre definizioni diverse da "cittadino".

Queste persone possono accedere e transitare nella Bassa solo dopo essere state sottoposte a controlli da parte dei Carovanieri e dei Cayman, e solo previo rilascio di una attestazione ("visto") che li autorizza a transitare, commerciare e soggiornare nei confini della Bassa.

Esterni sprovvisti di "visto" sono passibili di immediato arresto da parte dei Carovanieri, con relativa privazione della libertà personale e requisizione immediata di ogni proprietà.

TITOLO DUE SULLA TUTELA DEL COMMERCIO E SULLA DEFINIZIONE DI PROPRIETA'

Articolo 1

Il principio fondamentale e trainante del territorio della Bassa di cui al Titolo 1 articolo 2 è tutelato dall'incontestabile diritto alla protezione delle proprietà personali. Il diritto è giuridicamente rilevante in misura direttamente proporzionale al valore delle proprietà da proteggere.

Articolo 2

Per "proprietà" si intendono materiali, mezzi, merci, beni, servizi, possedimenti mobili ed immobili, conoscenze, valori morali, persone fisiche, animali, piante ed ogni oggetto o entità visibile o invisibile, tangibile o intangibile, naturale o sovranaturale, ivi incluse competenze, conoscenze e valori etici, sociali e morali.

Articolo 3

Qualsiasi abitante riconosciuto della Bassa, sia esso Cayman, carovaniero o cittadino, ha il diritto di portare armi e di amministrare tutela nei confronti dei propri beni in misura proporzionale, pertinente e non eccedente il valore dei suoi possedimenti materiali di cui al Titolo 1 articolo 2. Il principio di eccedenza, e non pertinenza, è considerato liberamente valutabile in giudizio da parte del Cayman locale, in linea con l'articolo 1 del presente Titolo. (*cit.* : " *Nessuno sacrifici il tanto per salvaguardare il poco*"). Il principio di subordinazione della proprietà privata sancisce pacificamente che,, in applicazione del diritto di difesa della proprietà privata, qualsiasi azione di autotutela porti ad un danno erariale maggiore della proprietà tutelata, è passibile di risarcimento alla parte lesa, previo esame e giudizio da parte del Cayman.

Articolo 4

L'interscambio reciproco di proprietà può essere consentito anche a seguito di contratto verbale, in via fiduciaria. In ogni caso, ogni acquisizione di una qualsiasi proprietà priva di regolare contratto firmato dalle parti è sempre contestabile come reato di appropriazione indebita, laddove tale fatto venga formalmente denunciato alle autorità locali.

Articolo 5

Costituiscono reato a danno della proprietà tutte quelle azioni non sancite da contratto scritto volte alla acquisizione di una proprietà in modo non consentito da una delle parti in causa, ovvero, alla riduzione del valore di una proprietà con atti e azioni ostili.

Ciò include il furto, il sequestro di persona, l'abigeato (furto di bestiame) il salasso o l'asportazione (furto di liquidi o parti del corpo per uso personale), il danneggiamento volontario o involontario, la simonia (furto di reliquie), la spettrazione (sottrazione di spettri, anime dei defunti, spiriti degli avi, entità immateriali), "sfida irragionevole" (far perdere tempo al Cayman sfidandolo in una tenzone fallimentare in partenza), danno erariale (azioni volte a erodere un patrimonio), incendio, allagamento volontario, infestazione volontaria, favoreggiamento della Corruzione di un dato luogo (intesa come corruzione morale o materiale).

Chiunque si renda responsabile di un reato, che a sua volta si configura in una potenziale perdita di capitali o del valore economico, commerciale, morale e sociale della città stato, deve essere tratto in giudizio dal Cayman, oppure da una autorità al medesimo delegata, alla presenza di almeno un Buon Mercante che rappresenta sempre una "parte lesa", in quanto garanti del benessere economico locale, e linea con la definizione di Buon Mercante di cui al titolo 5 articolo 5 del presente Testo.

L'accusato può farsi difendere da una persona di sua fiducia o eventualmente da un Buon Mercante.

Al termine del processo, il Cayman emette la sentenza finale e la formalizza con atto scritto, rappresentandone le motivazioni.

Ogni reato a danno della proprietà deve essere estinto tramite il ripristino delle proprietà rubate o danneggiate secondo il giudizio emesso dal Cayman, in linea con il sistema sanzionatorio di cui al Titolo 8 del presente Testo Unico. Per questo motivo, e in linea col principio di auto tutela dei capitali, nella Bassa i Cayman devono sempre applicare una pena di carattere pecuniario, o di permuta di beni\servizi a mezzo recupero crediti (Titolo 8) e mai emettere sentenze di morte, danneggiamento, mutilazione permanente o danneggiamento psicofisico del reo.

Articolo 6

Nella Bassa, ogni cosa è commerciabile. E' proibito definire una proprietà come "inestimabile", salvo ciò che è indicato al Titolo 7 del presente testo legislativo.

Articolo 7:

Il Matrimonio nella bassa è un contratto di conduzione reciproca degli affari fra due persone, indipendentemente dal sesso e dalla razza di appartenenza, il cui fine sia il miglioramento sociale, morale e finanziario della coppia perseguito attraverso la conduzione di una impresa comune, sia essa di carattere commerciale, industriale, artigianale, artistica, sovrannaturale o di qualsiasi altra natura, purchè finalizzata al mantenimento o all'innalzamento dei capitali e delle proprietà della coppia.

Il matrimonio ha durata di 5 stagioni trascorsi i quali va rinnovato, altrimenti si estingue autonomamente. Ci si può sposare con una sola persona, eccetto per i casi previsti al comma 3 del presente articolo. Il matrimonio fra consanguinei non è di norma proibito, salvo diverse disposizioni locali. Il matrimonio nella Bassa è di tre tipi:

- **comma 1:** matrimonio di condivisione dei beni. Le proprietà della coppia sono condivise, ed appartengono a entrambi nella misura del 50%.
- **comma 2:** matrimonio di autotutela: le proprietà dei singoli componenti della coppia sono separate, ogni componente resta custode e gestore delle proprietà in suo possesso
- **comma 3:** matrimonio di acquisizione o di poligamia: in questo contratto esiste una parte acquisita e una parte acquirente. La parte acquirente detiene il 100% delle proprietà della parte acquisita, ivi inclusa la persona fisica coniugata, ed esercita sulla medesima ogni patria potestà. Questa formula matrimoniale è l'unica legalmente pertinente a mettere il coniuge acquirente nella condizione di essere "poligamo" su più parti acquisite.

Articolo 8

In merito a quanto esposto all'art.2 del presente titolo, i figli sono di proprietà dei genitori in misura normativamente attinente al tipo di contratto matrimoniale stabilito. Disposizioni relative alla corretta conduzione della istruzione e sostentamento dei figli sono concordate sulla stessa linea giuridica.

Dal compimento del 13° (tredicesimo) anno di età, il figlio può iniziare a essere impiegato dai tutori nelle attività a conduzione familiare in qualità di dipendente. Al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età, il figlio acquisisce una propria identità giuridica nonché indipendenza al di fuori dell'ambito familiare. I figli nati da contratti matrimoniali per acquisizione o poligamia restano di proprietà del padre fino al diciottesimo anno di età, dopodichè acquisiscono una propria identità giuridica al di fuori dell'ambito familiare.

Articolo 9

Un matrimonio si può sciogliere prima del quinto anno di contrazione con quattro diverse modalità:

- cessazione anticipata del contratto per i matrimoni in autotutela. Salvo diversi accordi fra le parti, la parte proponente la separazione deve garantire il 25% dei suoi beni alla parte in separazione, mantenendo intatti gli accordi per la mutua condivisione delle spese di mantenimento della prole.
- vendita del titolo matrimoniale per i matrimoni in condivisione dei beni: la parte in separazione propone al partner di acquisire un marito\moglie nuovo in cambio della rescissione del

contratto. Se la proposta viene accettata, avviene la mutua separazione della coppia con la contestuale contrazione di un matrimonio di condivisione dei beni. Nel corso della separazione, avviene la suddivisione dei beni al 50% come previsto dalla normativa

- vendita del titolo matrimoniale per cessione diretta: coniugi acquisiti secondo l'articolo 7 comma 3 possono essere ceduti, **mai gratuitamente**, ad un cittadino, con la contestuale contrazione di un ulteriore matrimonio per acquisizione.
- Cauzione cautelare: nel caso esclusivo riferito ai matrimoni per cessione diretta ovvero poligami, il Cayman, ovvero, uno o più Buoni mercanti o Cittadini, presentano una offerta economica al coniuge acquirente per affrancare il partner dalla sua condizione di coniugato. Se l'offerta viene ritenuta accettabile, il matrimonio viene sciolto.

Articolo 10

Il matrimonio, per essere valido, deve essere contratto in presenza del Cayman locale con tanto di firma apposta sul contratto, nonché con la presenza di un numero di Buoni Mercanti da 1 a 3, di almeno 2 testimoni per parte e di 1 esponente del Tempio della Luce per officiare le benedizioni di rito.

Dopo la contrazione di matrimonio, la comunità dei Buoni Mercanti presente al rito si esprime formalmente in merito alla approvazione, da parte dei cittadini, della avvenuta unione, certificandone la validità e il potenziale valore economico sul mercato locale nelle prossime 5 stagioni.

Trattasi, in estrema sintesi, di una "previsione di bilancio" riferita alla coppia neo formata e agli interessi che la medesima intenderà perseguire.

La valutazione del contratto matrimoniale, da parte dei Buoni Mercanti, deve essere definita in uno di questi tre modi:

- Comma 1: Proficua: la coppia ha creato una unione economicamente stabile e potenzialmente in grado di accrescersi di valore col tempo;
- Comma 2: In Pari: le informazioni sui coniugi non lasciano prevedere come andrà avanti il bilancio della coppia
- Comma 3: In perdita: la unione non promette bene, non appare stabile, ed entrambe le parti perderanno valore col tempo

La valutazione giuridica dei Buoni Mercanti ha valore legale ogni qual volta la coppia deve rivolgersi a terzi per ottenere prestiti, finanziamenti o sovvenzioni dalla città, ed è sinonimo di genuinità.

La coppia può chiedere, in forma scritta, una seconda revisione di giudizio da parte dei buoni mercanti, ma solo dopo la prima stagione da quando il matrimonio è stato sancito.

Articolo 11

Alla morte del padre e della madre, i beni finiscono al figlio ove abbia più di 18 anni compiuti.

Se il figlio è minore, i beni vengono gestiti dai parenti fino al secondo grado, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età. I parenti devono dimostrare, con atto scritto e relative motivazioni o prove concrete, di essere imparentati col minore.

In caso di mancanza di parenti, il Cayman (o suo delegato) diventa tutore legale dell'orfano e dispone del suo patrimonio in modo integrale e senza obbligo di restituzione, per il benessere della comunità e per la gestione degli orfani locali.

TITOLO 3

AUTORITA' DEL CAYMAN SUL GOVERNO DELLE CITTA' MERCATO

Articolo 1:

Il Cayman è la principale autorità di governo della città. Presiede e sovrintende la pacifica e corretta applicazione delle norme di stato, seda eventuali conflitti, media eventuali controversie, esamina le situazioni di mercato, ha potere di valutazione delle proprietà nell'ambito giudiziario della difesa delle medesime, in linea col principio di eccedenza e non pertinenza, e legifera norme, regolamenti interni, circolari, tassazioni e retribuzioni sui cittadini della sua città mercato e su ogni Esterno e applica il sistema sanzionatorio di cui al Titolo 8 del presente Testo Unico.

Articolo 2

Salvo diversi accordi siglati dalle realtà locali della città mercato, di norma, il Cayman è la persona fisica, giuridica, naturale o sovranaturale che ha più possedimenti, ovvero, proprietà, ovvero, capacità di generare e creare ricchezza.

Articolo 3:

Un Cayman viene eletto a seguito di una **sfida di capitali** da parte di un Buon Mercante (vedi Titolo 5: "I cittadini della Bassa"), ovvero, tramite il confronto delle reciproche proprietà. La sfida di capitali viene organizzata tramite il "capitale proposto" e "capitale esibito"

il "capitale proposto" viene reso noto (in forma verbale o anche formale) laddove sia necessario stabilire superiorità economica di fronte al Cayman sfidato.

Ogni Buon Mercante può quindi autocertificare i proprio possedimenti non solo in base a quanto effettivamente possiede "sul momento", ma anche come "previsione di bilancio", enunciando o dichiarando valori maggiori, o minori, di quanto effettivamente possiede.

A seguire del confronto, se il capitale proposto dallo sfidante è maggiore di quello del Cayman, il Buon Mercante vince e diventa Cayman.

Se, al contrario, il Cayman possiede un "capitale proposto" maggiore del Buon mercante, quest'ultimo esce sconfitto dalla contesa, ed è costretto a consegnare al Cayman un quantitativo di capitale pari al "capitale esibito", in quanto reo di "Sfida irragionevole".

Il "capitale esibito" è il capitale reale, materiale e concretamente visibile o misurabile, e deve essere quantificato sul momento, tramite regolare rendicontazione ad occhio da parte di almeno 10 cittadini o 3 Buoni Mercanti, tramite atto scritto.

Nella **Sfida di Capitali**, ovvero, nell'ambito di di quanto e come un Buon Mercante della Bassa ha più credito di altri di definirsi Cayman, qualsiasi "capitale esibito" ha valore maggiore di qualsiasi "capitale proposto", in linea col principio giuridico del (cit) : *"Meglio un grammo di orzo di un chilo di idee"*

Una sfida di capitali, pertanto, può essere formulata anche tramite confronto fra Cayman e Buon Mercante di "capitale esibito" di entrambe le parti.

A seguire del confronto, se il capitale esibito dallo sfidante è maggiore di quello del Cayman, il Buon Mercante vince e diventa Cayman.

Se, al contrario, il Cayman possiede un "capitale esibito" maggiore del Buon mercante, quest'ultimo esce sconfitto dalla contesa, ed è costretto a consegnare al Cayman il capitale esibito durante la sfida, in quanto reo di "Sfida irragionevole".

Articolo 4

Nel corso delle elezioni del Cayman, e a tutela delle proprietà privata, non sussiste l'obbligo da parte del Cayman o del Buon Mercante di esibire l'integrità del proprio capitale.

A seguito di una sfida di capitali, pertanto, non si può perdere più di quanto proposto, oppure esibito.

Articolo 5

In linea col principio di autotutela dell'integrità degli affari e dei commerci delle città mercato, un cittadino o Buon Mercante è legittimato ad uccidere un Cayman purchè non sia colto in flagranza di reato e purchè, entro e non oltre le 12 ore successive all'atto compiuto, il Cittadino o Buon Mercante si presenti alla comunità dei cittadini, ovvero dei Buoni Mercanti, dichiarandosi autore materiale del delitto.

Tale azione viene definita "acquisizione forzata in autotutela", ed è mirata a evitare che la cattiva condotta di un Cayman possa tradursi in un danno erariale a discapito della intera comunità.

Il nuovo Cayman acquisisce pertanto, con effetto immediato, sia ogni proprietà del precedente Cayman, sia ogni debito precedentemente contratto, nonché ogni obbligo di mantenimento e tutela delle persone, familiari, cittadini, merci e beni di precedente competenza.

Il nuovo Cayman così succeduto deve mantenere fede ai contratti e agli accordi stipulati dal precedente Cayman con altre parti, regni, autorità o altro.

Articolo 6:

In caso di morte accidentale o prolungato evento di malattia invalidante del Cayman, il più ricco fra i Buoni Mercanti prende il suo posto.

Articolo 7:

Il titolo di Cayman non può mai essere venduto, in quanto, paradossalmente, ciò porterebbe il più ricco ad arricchirsi senza cedere il suo stato di Cayman in linea con quanto previsto dall'articolo 2 del presente Titolo.

TITOLO 4 AUTORITA' E GOVERNO DEI CAROVANIERI

Articolo 1

I Carovanieri sono le figure di raccordo fra le città mercato, nonché responsabili dell'ordine pubblico nella Bassa, gestione della Nebbia e dei trasporti, della corretta organizzazione dei flussi migratori con i paesi esterni, nonché addetti al rilascio dei "visti" e dei documenti di identità e di cittadinanza dopo il giudizio espresso dal Cayman e dai Buoni Mercanti di cui al Titolo 5 comma 10..

Solo i Carovanieri possono riconoscere altri Carovanieri come tali, tramite i sistemi di identificazione personale in dotazione al Carovanieri medesimi, di loro esclusiva competenza.

In virtù della loro funzione di agenti di pubblica sicurezza, hanno il potere di chiedere e analizzare documenti, interrogare i cittadini, chiedere esposizioni dei fatti generiche o circostanziate e riferire alle loro autorità, o al cayman locale, ogni eventuale criticità, reato o inadempienza.

Hanno il diritto di portare armi e di amministrare giustizia sommaria, anche senza regolare processo e senza coordinazioni preventive con altre autorità secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente Titolo.

Articolo 2

Ogni carovaniere può essere tratti in giudizio da un Cayman solo se altri Carovanieri sono presenti all'udienza come difensori, ovvero, accusatori.

Articolo 3

All'interno delle mura cittadine o dei centri urbani o zone a giurisdizione di un cayman, i Carovanieri non hanno poteri di gestione, comando e controllo degli affari locali (che sono di competenza del Cayman), e il loro potere esecutivo deve coordinarsi con quello del cayman locale.

Laddove dovessero verificarsi casi in cui è previsto un loro intervento di cui agli articoli 1 e 2 su una persona fisica o giuridica all'interno di una città mercato, sarà cura dei carovanieri esporre le proprie considerazioni ai Cayman in modo pertinente e non eccedente la situazione, anche con la eventuale richiesta di estradizione del soggetto fisico o giuridico richiesto all'esterno dell'area urbana.

Articolo 4

I Carovanieri sono gli unici detentori del sistema Nebbia e della sua manutenzione, diffusione, gestione, manutenzione, aumento, diminuzione e rielaborazione. La conoscenza del sistema Nebbia è preclusa a chiunque non sia un carovaniere.

Articolo 5

I Carovanieri sono i detentori unici del servizio trasporti interurbano. E' dunque proibito per chiunque non sia un carovaniere organizzare viaggi, escursioni, trasporti o movimenti di persone, animali e cose senza una preventiva informazione o consenso da parte dei Carovanieri.

In assenza di un carovaniere presente, l'informazione preventiva su ogni movimento extra urbano in mezzo alla nebbia va esposta al Cayman o a un suo delegato, in forma scritta, specificando:

- il numero delle persone coinvolte nel movimento
- lo scopo del viaggio
- i materiali e i mezzi trasportati,
- i compensi o guadagni previsti per quella impresa, movimento o trasporto
- le spese da sostenere per il viaggio, il foraggiamento e la gestione del personale e dei mezzi

Ogni cayman risponde ai carovanieri per ogni movimento extra urbano preventivamente autorizzato, e può dare o meno il suo consenso al movimento medesimo.

TITOLO 5

I CITTADINI DELLA BASSA E I BUONI MERCANTI

Articolo 1

Per "cittadino" della Bassa intendersi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla razza e dal sesso, risulta nato nella Bassa e sia stato regolarmente provvisto di documentazione di identità previa registrazione all'anagrafe locale.

Articolo 2

I cittadini della Bassa rispondono in toto ad ogni titolo del presente Testo Unico, sono tenuti al rispetto delle leggi e dell'etica del commercio della Bassa, nonché a tutelare i loro interessi nei modi e nei termini descritti dal Testo Unico.

Articolo 3

I Cittadini esercitano il loro diritto al commercio e alla acquisizione delle proprietà personali tramite l'esecuzione di servizi e prestazioni lavorative naturali o extra naturali, commercio di beni, manifattura di oggetti, attività di artigianato, lavorazioni, consulenze, gestione risorse, eccetera, ad esclusione del trasporto extra urbano, di competenza esclusiva dei Carovanieri.

Articolo 4

Un cittadino ha il diritto di portare armi per difendere i propri interessi, possedimenti e capitali secondo quanto previsto al Titolo 2 Articolo 3 del presente testo legislativo.

Articolo 5

I Buoni Mercanti sono coloro i quali, fra i cittadini, si sono distinti in modo particolare rispetto agli altri per capacità oratorie, abilità nel commercio o acquisizione di proprietà e capitali.

I Buoni Mercanti sono sempre i cittadini più ricchi, ovvero, i cittadini più propensi a generare ricchezza, nonché i garanti del benessere economico locale.

La determinazione della ricchezza in termini di capitale non è mai soggettiva, bensì è oggettivamente legata al quantitativo di capitale proposto, ovvero esibito, ai sensi di quanto previsto e descritto al Titolo 3 del presente Testo.

Alla esibizione in pubblico di detti capitali, ovvero, alla loro valutazione aritmetica, il Buon Mercante viene acclamato dal popolo e riconosciuto dal Cayman con atto formale scritto.

Articolo 6

Fra i cittadini, chiunque senta di averne diritto di rivendicazione, può presentarsi al Cayman locale come un "buon mercante", esibendo il capitale e attendendo il relativo giudizio obiettivo di ricchezza, anche per acclamazione popolare. In ogni città stato non possono esserci meno di 3 (tre) Buoni Mercanti fra i cittadini.

Ogni Buon Mercante viene riconosciuto come tale solo fra i cittadini della Bassa. Un esterno può comunque rappresentare e presentare i suoi interessi chiedendo a un Buon Mercante di rappresentarli in sua vece.

Articolo 7

Un buon mercante decade automaticamente dal suo titolo nei seguenti casi:

- comma 1: Se viene eletto Cayman
- comma 2: se perde sufficiente capitale (o non dimostra di averlo) rispetto ad altri cittadini che si propongono come buoni mercanti in sua vece;
- comma 3: al momento della morte fisica
- comma 4: al momento della sua morte spirituale, ovvero, presenza di un corpo incapace di pensare alla promozione del commercio, elaborare strategie di mercato o generare profitto
- comma 5: se rappresenta i propri affari per "millantata esistenza", ovvero, se conduce i propri interessi tramite manifestazioni spiritiche reali o simulate, possessioni corporee, manifestazioni incorporee, miracolose o comunque intangibili e non univocamente riconducibili alla sua identità reale

Articolo 8

Un Buon mercante non agisce mai delegando i suoi affari, ma li rappresenta sempre personalmente, oppure, con atto scritto e firmato ove rappresenta i suoi giudizi e le sue valutazioni.

Articolo 9

Ai Cittadini e ai Buoni Mercanti è consentito condurre affari e organizzare i propri interessi economici, commerciali e lavorativi con gli Esterni, purchè tale rapporto non preveda una subordinazione o di dipendenza di qualsiasi tipo nei confronti degli Esterni medesimi.

Articolo 10

La cittadinanza può essere conferita, o revocata, unicamente dal Cayman locale, e solo previa approvazione scritta di almeno 3 Buoni Mercanti.

TITOLO 6 RAPPORTI CON GLI ESTERNI E CON I TRE REGNI RICONOSCIUTI

Articolo 1

Tutti coloro che sono nati fuori dalla Bassa, ovvero, coloro che indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla razza di appartenenza non siano in grado di dimostrare ad un Carovaniere o ad una autorità cittadina locale designata dal Cayman la propria identità tramite presentazione di regolare atto di nascita e cittadinanza, sono definiti "esterni". Di norma, i cittadini delle tre nazioni riconosciute sono qualificati come Esterni (Legio Maxima, Concilio degli Otto, Regno di Iulia), in linea con quanto scritto al Titolo 1 Articolo 8 del presente Testo Unico.

Coloro che sono nati e cresciuti al di fuori dei confini della Bassa sono definiti con le seguenti terminologie: Esterni, Immigrati, Forestieri, Montanari, Gozzuti, Conciapelli, Baùscia, Mangiapolenta, Selvaggi, Turisti, Visitatori, Ospiti, altre definizioni diverse da "cittadino".

Articolo 2

Un "esterno" può transitare nella Bassa acquisendo i diritti minimi necessari previsti dal presente Titolo, solo se provvisto di un documento ("Visto") rilasciato da un Carovaniere.

Qualsiasi persona sprovvista di documenti è automaticamente perseguibile, nonché considerata una potenziale minaccia a danno della Bassa e dei capitali o proprietà in essa presenti, e può subire azioni di salvaguardia e tutela della proprietà privata e personale da parte di ogni cittadino della Bassa o da ogni carovaniere

Articolo 3

Un esterno può collaborare con un cittadino o un buon mercante per il mantenimento dell'efficienza economica locale come lavoratore, consulente o altre forme di proficuo impiego.

In ogni caso, è sempre proibita, agli esterni, la costituzione di imprese, aziende, attività commerciali o appalti di lavoro che abbiano fra i loro subordinati dei cittadini della Bassa o dei Buoni Mercanti, Gli Esterni possono comunque avere altri Esterni come loro subordinati.

Articolo 4

Gli Esterni sono tenuti al rispetto delle leggi e delle norme presenti in questo Testo Unico, e non vi sono leggi personali, morali o sociali appartenenti alla loro cultura che possano prevalere o derogare quanto descritto nel presente Testo Unico.

Articolo 5

Ogni Esterno, allo scadere del visto (o della sua requisizione) può fare domanda per vedersene assegnare uno nuovo. Il Cayman o i suoi sottoposti, acquisita la richiesta con eventuali documenti giustificativi finalizzati alla motivazione di detta istanza, sottopongono la pratica al vaglio delle autorità dei Carovanieri, i quali si esprimono con un parere negativo o positivo in merito al rilascio del nuovo Visto.

Laddove il Visto non sia rinnovato, i Carovanieri si preoccupano di scortare personalmente ogni Esterno presso il punto di confine più vicino, oppure, lo autorizzano verbalmente, ovvero, lo persuadono fisicamente ad allontanarsi dalla città qualora non siano disponibili carovanieri pronti a scortarlo.

Articolo 6

Gli esterni non hanno diritto di voto e non possono prendere parte a processi in qualità di accusatori nei confronti di un cittadino della Bassa, né possono essere investiti da un Cayman a cariche comando, amministrative o di deleghe degli affari. Per quelle, si ribadisce l'obbligo di cittadinanza della Bassa.

TITOLO 7 RAPPORTI ETICO-COMMERCIALI FRA LA BASSA E IL TEMPIO DELLA LUCE

Articolo 1

La Bassa riconosce nel Tempio della Luce e nelle sue autorità una guida spirituale e morale di carattere non economico e senza scopo di lucro.

Un Cardinale del Tempio della Luce opera a Miranda presso l'omonimo Tempio, e rappresenta il volere della Luce tramite i suoi messaggi e i suoi sottoposti.

Articolo 2

Le autorità del Tempio della Luce sono riconosciute in quelle ufficiali.

Al vertice vi è l'Oracolo. Al di sotto, i Cardinali (uno operante presso la Legio Maxima, uno presso Concilio degli Otto, uno presso la Iulia ed uno a Miranda, nella Bassa, gli, Inquisitori, i Maestri Venerabili, i Maestri, i Paladini, gli Accoliti e i Neofiti riconosciuti.

Articolo 3

Il Tempio della Luce e le autorità di cui all'Art.2 possono instaurare sia le forme contrattuali descritte in questo Testo Unico che altre forme contrattuali di seguito descritte, ovvero::

- investimento a fondo perduto (elemosina), ovvero, cessione di una proprietà senza ottenere in cambio qualcosa di materialmente valutabile;
- rifiuto alla valutazione (inestimabilità): oggetti, reliquie o benedizioni commerciate dal Tempio della Luce o al Tempio della Luce possono essere "inestimabili", andando quindi in deroga alla all'applicazione di quanto disposto dal Titolo 1, 2 e 3 in merito alla definizione dei capitali e delle proprietà, nonché alle valutazioni.

Articolo 4

Nessun cittadino della Bassa e nessun cittadino Esterno può commerciare qualcosa di inestimabile con qualcosa di stimabile, pena l'arresto immediato e la consegna alle autorità della Luce per reato di Simonia (vendita di reliquie), Lusottrazione (esercitazione del potere della Luce senza la necessaria formale autorizzazione), spifurto (sequestro dello spirito di un familiare, parente, amico o conoscente), possessione illegittima (introdursi con la propria anima all'interno di un corpo non proprio).

Articolo 4

Il Tempio della Luce non comanda la Bassa a nessun livello e a nessun titolo, ma in quanto detentore morale e materiale del messaggio divino della Luce, ogni cittadino della Bassa tiene in alta considerazione i consigli e i saggi suggerimenti del Tempio.

Ogni autorità del Tempio, su richiesta del Cayman o dei Carovanieri o dei Buoni Mercanti, può essere consultata o informata per esprimersi in merito alla risoluzione di conflitti o giudizi di varia natura.

TITOLO 8 SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI NELLA BASSA

Articolo 1

In linea col titolo 2 articolo 5, costituiscono reato a danno della proprietà tutte quelle azioni non sancite da contratto scritto volte alla acquisizione di una proprietà in modo non consentito da una delle parti in causa, ovvero, alla riduzione del valore di una proprietà con atti e azioni ostili o contrattualmente non riconosciute.

Chiunque si renda responsabile di un reato, che a sua volta si configura in una potenziale perdita di capitali o del valore economico, commerciale, morale e sociale della città stato, deve essere tratto in giudizio dal Cayman, oppure da una autorità al medesimo delegata, alla presenza di almeno un Buon Mercante che rappresenta sempre una "parte lesa", in quanto garanti del benessere economico locale, e linea con la definizione di Buon Mercante di cui al titolo 5 articolo 5 del presente Testo.

L'accusato può farsi difendere da una persona di sua fiducia o eventualmente da un Buon Mercante. Al termine del processo, il Cayman emette la sentenza finale e la formalizza con atto scritto, rappresentandone le motivazioni.

Ogni reato a danno della proprietà deve essere estinto tramite il ripristino delle proprietà rubate o danneggiate secondo il giudizio emesso dal Cayman.

Per questo motivo, e in linea col principio di auto tutela dei capitali, nella Bassa i Cayman devono sempre applicare una pena di carattere pecuniario, o di permuta di beni\servizi a mezzo recupero crediti (Titolo 8) e mai emettere sentenze di morte, danneggiamento, mutilazione permanente o danneggiamento psicofisico del reo.

Articolo 2

La pena di morte è proibita in ogni sua forma ed applicazione di questo Testo Unico, in quanto rappresenterebbe una perdita nel potenziale recupero crediti di cui all'Articolo 4 del presente Titolo.

Articolo 3

In linea con la gradualità del sistema sanzionatorio vigente, costituiscono reato di minore entità a danno della proprietà privata e dei valori della Bassa:

- furto con destrezza (borseggio), furto con scasso,) il salasso o l'asportazione (furto di liquidi o parti del corpo per uso personale
- frattura, ferimento lieve, lussazione o limitazione della libertà personale per meno di 2 ore;
- mancanza di rispetto, minacce o ingiurie contro il Cayman o contro un Carovaniere
- lieve danneggiamento di proprietà altrui

Tali reati possono essere estinti tramite la completa estinzione economica del danno arrecato, ovvero, tramite l'irrogazione di una sanzione economica da 100 a 1000 benniti.

Costituiscono reati di media entità a danno della proprietà privata e dei valori della Bassa:

- effrazione di proprietà privata con l'aggravante del danneggiamento di cose o persone
- abigeato (furto di bestiame o di creature bestiali);
- ferimento grave, mutilazioni permanenti o invalidità temporanea superiore a 3 mesi o sequestro di persona
- spettrazione (sottrazione di spettri, anime dei defunti, spiriti degli avi, entità immateriali), Lusottrazione (esercitazione del potere della Luce senza la necessaria formale autorizzazione), spirifurto (sequestro dello spirito di un familiare, parente, amico o conoscente), possessione illegittima (introdursi con la propria anima all'interno di un corpo non proprio).
- "sfida irragionevole" (far perdere tempo al Cayman sfidandolo in una tenzone fallimentare in partenza);
- Simonia (furto di reliquie del Tempio della Luce)
- infestazione volontaria di parassiti o pestilenze in un centro abitato o luogo ad alta frequentazione;

Tali reati possono essere estinti tramite la completa estinzione economica del danno arrecato, ovvero, tramite l'irrogazione di una sanzione economica da 500 a 5000 benniti.

Costituiscono reati di grave entità a danno della proprietà privata e dei valori della Bassa:

- millantato credito a mezzo lettera formale o a mezzo possessione spiritica;
- danno erariale (azioni volte a erodere un patrimonio),
- danneggiamento e\o sabotaggio volontario di cose o persone;
- morte o invalidità permanente di un individuo
- incendio doloso;
- favoreggiamento della Corruzione di un dato luogo (intesa come corruzione morale o materiale).

Tali reati possono essere estinti tramite la completa estinzione economica del danno arrecato, ovvero, tramite l'irrogazione di una sanzione economica da 2000 a 10'000 benniti,

Articolo 4

Laddove un colpevole, ovvero un debitore, non sia in grado di pagare la propria sanzione in linea con quanto stabilito all'art.3 del presente Titolo, viene automaticamente a contrarre un "matrimonio per acquisizione" secondo quanto previsto al Titolo 2 Articolo 7 Comma 3 del presente Testo Unico, di durata pari a 5 stagioni. Tale matrimonio può essere sciolto in linea con quanto previsto al Titolo 2 Articolo 9 del presente Testo Unico.